



## DECRETO DI CONVOCAZIONE

**dell'Assemblea comunale per la votazione comunale del 10 giugno 2018 riguardante la concessione di un credito di fr. 165'000.-- per l'introduzione sul territorio comunale della denominazione delle strade e della numerazione civica degli edifici**

**Il Municipio di Lavizzara,**

**richiamata la risoluzione del Consiglio comunale del 18 dicembre 2017 che ha approvato la concessione di un credito di fr. 165'000.-- per l'introduzione sul territorio comunale della denominazione delle strade e della numerazione civica degli edifici;**

considerato che contro la suddetta risoluzione è stato promosso un referendum sottoscritto da 93 elettori;

preso atto della riuscita della domanda di referendum (cfr. decisione del Municipio del 06 febbraio 2018 pubblicata all'albo comunale l'08 febbraio 2018);

considerato che la decisione del Consiglio comunale del 18 dicembre 2017 riguardante la concessione di un credito di fr. 165'000.-- per l'introduzione sul territorio comunale della denominazione delle strade e della numerazione civica degli edifici deve essere sottoposta perciò al voto popolare;

richiamati l'art. 75 cpv. 5 Legge organica comunale (LOC), i disposti della Legge cantonale sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP) e relativo Regolamento d'applicazione (RALEDP);

### d e c r e t a

#### **Art. 1 Convocazione dell'Assemblea (art. 19 LEDP)**

L'assemblea comunale è convocata per il giorno di **domenica 10 giugno 2018** perché si pronunci sulla concessione o sul rifiuto di un credito di fr. 165'000.-- per l'introduzione sul territorio comunale della denominazione delle strade e della numerazione civica degli edifici.

#### **Art. 2 Catalogo elettorale (art. 6 e segg. LEDP)**

Per la votazione comunale fanno stato la pubblicazione del catalogo elettorale che avviene durante il mese di gennaio 2018 e le successive variazioni. Il catalogo elettorale deve essere aggiornato fino al quinto giorno antecedente la data della votazione. Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto durante gli orari di apertura della Cancelleria comunale.

#### **Art. 3 Ufficio elettorale comunale e locali di voto**

Le operazioni di voto si svolgono nella sede del Palazzo comunale. Si richiamano in particolare gli art. 20 e segg. LEDP circa l'istituzione, la composizione e le competenze degli uffici elettorali, la designazione e l'attività dei delegati dei gruppi, nonché gli art. 27 e segg. LEDP sulle modalità delle operazioni di voto e dell'espressione del voto (art. 35 LEDP e 19 RALEDP).

#### **Art. 4 Orari di voto (art. 27 LEDP)**

Le operazioni di voto hanno luogo:

**a) la domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00**

#### **Art. 5 Voto per corrispondenza (art. 32 LEDP)**

Gli aventi diritto di voto in materia comunale possono votare per corrispondenza incondizionatamente. Non è più richiesta la domanda scritta da inoltrare alla Cancelleria comunale. Gli aventi diritto di voto in materia comunale ricevono al domicilio la carta di legittimazione di voto in materia comunale, la scheda di voto, l'opuscolo informativo, l'apposita busta per riporvi la scheda votata e la busta per il voto per corrispondenza. L'elettore compila la scheda di voto e la ripone nell'apposita busta. Successivamente indica di proprio pugno la data di nascita completa e sottoscrive la carta di legittimazione di voto (firma autografa) che ripone (senza ritagliarla), unitamente alla busta sigillata che contiene la scheda votata, nella busta di trasmissione per il voto per corrispondenza. La busta può essere trasmessa tramite il servizio postale, consegnata in Cancelleria comunale oppure depositata, laddove esiste, nella buca delle lettere comunale (senza affrancatura), posta dinanzi alla Cancelleria comunale.

Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per **domenica 10 giugno 2018 ore 12.00 e ore 11.00 per le bucalettere dislocate.**

**I ticinesi all'estero (con domicilio all'estero)** iscritti nel catalogo elettorale comunale **non** hanno diritto di voto per corrispondenza (art. 34 LEDP). Possono esercitare il diritto di voto **unicamente** presentandosi di persona al seggio elettorale.

#### **Art. 6 Voto alle urne**

L'elettore che opta per l'esercizio del diritto di voto recandosi di persona all'Ufficio elettorale deve portare con sé la carta di legittimazione di voto in materia comunale quale prova di non aver votato per corrispondenza.

#### **Art. 7 Custodia del materiale di voto (art. 28 LEDP e 21 RALEDP)**

Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, le urne vengono aperte: le schede vengono conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi dei votanti, rinchiuso in un plico sigillato, firmato dai membri dell'Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi. Il materiale di voto viene depositato in luogo sicuro fino al termine delle operazioni di voto. Di tale formalità viene fatta menzione a verbale ed analogamente si procede nel caso di voto anticipato.

#### **Art. 8 Espressione del voto (art. 35 LEDP; 19 RALEDP)**

Ogni votante depone nell'urna la propria scheda, sulla quale dovrà essere indicato con un **si** o con un **no** il voto di accettazione o di rifiuto della risoluzione riguardante la concessione di un credito di fr. 165'000.-- per l'introduzione sul territorio comunale della denominazione delle strade e della numerazione civica degli edifici. Il voto deve essere espresso sulla scheda ufficiale ai sensi degli art. 35 LEDP e 18 RALEDP.

### **Art. 9 Motivi di nullità delle schede (art. 44 cpv. 1 LEDP)**

I motivi di nullità delle schede sono disciplinati dall'art. 44 cpv. 1 LEDP, ad eccezione della lett. f), non applicabile alla votazione in oggetto.

### **Art. 10 Distribuzione del materiale di voto e dell'opuscolo informativo (art. 25 e 26 LEDP)**

Il Municipio invia ai cittadini il materiale necessario alla votazione (scheda di voto, opuscolo informativo e la busta per il voto per corrispondenza), al più tardi 3 settimane prima della data della votazione.

### **Art. 11 Verbale**

Il verbale dev'essere redatto giusta le norme di cui agli art. 20 cpv. 2 LEDP e 14 RALEDP.

Il verbale contiene:

- a) la composizione dell'Ufficio elettorale, incluso il segretario;
- b) il cognome e il nome dei delegati dei gruppi;
- c) il numero degli iscritti in catalogo e quello dei votanti;
- d) lo svolgimento cronologico delle operazioni di voto e di spoglio;
- e) le osservazioni e le contestazioni dei membri dell'Ufficio elettorale e dei delegati dei gruppi;
- f) le decisioni dell'Ufficio elettorale succintamente motivate;
- g) i risultati della votazione o dell'elezione;
- h) la proclamazione dei risultati

Il verbale, con i relativi annessi, è firmato dai membri dell'Ufficio elettorale, dal segretario e dai delegati.

I cittadini che partecipano all'elezione o alla votazione sono iscritti con una numerazione progressiva nell'elenco dei votanti con cognome, nome, paternità e, se necessario, data completa di nascita. Per le aventi diritto coniugate o vedove, il nome del coniuge sostituisce la paternità. Vengono menzionati il voto per corrispondenza e il voto accompagnato, quest'ultimo con l'indicazione del cognome e nome della persona che ha accompagnato.

### **Art. 12 Spoglio comunale (art. 38 cpv. 2 e 39 LEDP)**

Lo spoglio delle schede avviene a livello comunale.

### **Art. 13 Rimedi di diritto (art. 164 cpv. 1 LEDP)**

Eventuali ricorsi contro la proclamazione dei risultati devono essere inoltrati al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano entro 15 giorni dalla pubblicazione.

**Art. 14** Il presente decreto é pubblicato agli albi comunali e vale quale formale avviso alle autorità e ai cittadini.

Prato-Sornico, ris. mun. no. 78 del 6 marzo 2018


Per il Municipio di Lavizzara:

Il Sindaco:

Gabriele Dazio

Il Segretario:

Bruno Giovanettina



Prato-Sornico, 9 marzo 2018